



Revisione totale dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione

Gennaio 2018

Indice

1. Punti essenziali della revisione totale dell'OEV	4
2. Commento ai singoli articoli	5
<i>Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione</i>	5
Art. 1	5
Art. 2 Definizioni	5
<i>Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata e il transito aeroportuale</i>	5
Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata	5
Art. 4 Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata	6
Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale	6
Art. 6 Documento di viaggio	7
Art. 7 Deroghe all'obbligo del documento di viaggio	7
Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata	7
Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata	8
Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale	8
Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata	9
Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti	9
Art. 13 Impronte digitali	10
Art. 14 Dichiarazione di garanzia	10
Art. 15 Portata della garanzia	10
Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia	11
Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio	11
Art. 18 Altre garanzie	11
Art. 19 Emolumento di visto	11
Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)	11
<i>Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»:</i>	11
vecchio art. 11a	11
vecchio art. 11b	12
vecchio art. 12	12
vecchio art. 13	12
vecchio art. 13a	12
vecchio art. 13b	12
vecchio art. 14	12
vecchio art. 15	13
vecchio art. 16	13
vecchio art. 17	13
vecchio art. 18	13
<i>Sezione 4: Visto per soggiorni di lunga durata</i>	14
Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata	14
Art. 22 Competenza territoriale consolare	15
Art. 23 Comparizione personale	15
Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata	16
Art. 25 Emolumento di visto	16
Art. 26 Impronte digitali	16
Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata	17
<i>Articoli già abrogati:</i>	17
vecchio art. 19	17
vecchio art. 24	17
<i>Sezione 5: Procedura alla frontiera</i>	18
Art. 28 Attraversamento della frontiera	18
Art. 29 Frontiere esterne Schengen	18
Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne	18
Art. 31 Competenza per il controllo delle persone	18
<i>Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo</i>	18
Art. 32 Portata dell'obbligo di diligenza	18
Art. 33 Modalità di cooperazione	18

<i>Sezione 7: Autorità competenti</i>	19
Art. 34SEM.....	19
Art. 35Rappresentanze all'estero	19
Art. 36Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne	19
Art. 37DFAE.....	20
Art. 38Autorità cantonali di migrazione	20
Art. 39Sorveglianza.....	21
<i>Sezione 8: Collaborazione tra le autorità</i>	21
Art. 40Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto	21
Art. 41Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto.....	21
Art. 42Collaborazione consolare <i>in loco</i>	21
Art. 43Collaborazione fra le autorità svizzere	21
<i>Sezione 9: Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti</i>	21
Art. 44Controllo di frontiera automatizzato.....	21
Art. 45Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato	21
Art. 46Carta per partecipanti	22
Art. 47Sistema d'informazione.....	22
Art. 48Comunicazione di dati.....	22
Art. 49Responsabilità e cancellazione dei dati	22
Art. 50Diritti degli interessati.....	22
Art. 51Sicurezza dei dati	22
Art. 52Statistica e analisi dei dati.....	22
<i>Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto</i>	22
Art. 53Sistema di riconoscimento facciale	22
Art. 54Dati contenuti nel sistema.....	22
Art. 55Condizioni per il rilevamento dei dati.....	22
Art. 56Condizioni per interrogare il sistema	23
Art. 57Procedura per interrogare il sistema	23
Art. 58Comunicazione dei dati ad altri enti	23
Art. 59Cancellazione dei dati.....	23
Art. 60Responsabilità	23
Art. 61Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi	23
<i>Sezione 11: Consulenti in materia di documenti</i>	23
Art. 62Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti	23
Art. 63Collaborazione.....	23
Art. 64Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti.....	23
Art. 65Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti	24
<i>Sezione 12: Rifiuto d'entrata e rimedi giuridici</i>	24
Art. 66Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale	24
Art. 67Soggiorno di lunga durata.....	24
<i>Sezione 13: Disposizioni finali</i>	25
Art. 68Diritto previgente: abrogazione	25
Art. 69Disposizioni transitorie	25
Art. 70Entrata in vigore.....	25
3. Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni	26
4. Aspetti giuridici.....	26
4.1. Compatibilità con gli impegni internazionali.....	26
4.2. Rapporto con il diritto europeo	26

1. Punti essenziali della revisione totale dell'OEV

L'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto è stata modificata più volte nel quadro degli sviluppi dell'acquis di Schengen.

Il codice dei visti¹ è lo strumento europeo fondamentale applicato nel quadro del rilascio dei visti Schengen per soggiorni di breve durata (categoria C) e di transito aeroportuale (categoria A). Il codice dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

Una revisione dell'OEV appare opportuna per varie ragioni. Innanzitutto consente di semplificare il testo e accrescerne la leggibilità grazie a un rinvio generico alla regolamentazione Schengen ogni qualvolta quest'ultima è direttamente applicabile e non richiede una trasposizione particolare. Inoltre permette di precisare determinate nozioni e di ancorare nell'ordinanza in questione le regole sui visti nazionali (visto D), che finora figuravano perlopiù unicamente nelle direttive della SEM.

Le modifiche proposte non comportano implicazioni pratiche particolari, ma consentiranno di trasporre più facilmente gli sviluppi dell'acquis nell'OEV.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2017 (C-638/16)² è stata inoltre precisata la regolamentazione inerente ai visti umanitari. Nella sua sentenza, la CGUE ha stabilito che il codice dei visti disciplina *unicamente i soggiorni di breve durata*, vale a dire di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale codice pertanto non può fungere da base legale per un'entrata volta alla presentazione di una domanda di asilo nel Paese ospitante. In un caso del genere, la presentazione della domanda è finalizzata a un *soggiorno di lunga durata*. A causa di questa giurisprudenza, la Svizzera nell'ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata. Occorre dunque una base legale nazionale per regolamentare l'entrata (con un visto D). Questa aggiunta all'OEV non modifica i presupposti materiali e la prassi nella valutazione delle domande per i visti umanitari.

La presente ordinanza sostituisce l'OEV vigente.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

² <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIn-dex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=215181>

2. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

L'articolo 1, che definisce l'oggetto dell'ordinanza, non subisce modifiche sostanziali e corrisponde al diritto attualmente in vigore. Nel capoverso 1 si precisa unicamente che il transito aeroportuale rientra nel campo d'applicazione dell'OEV.

Art. 2 Definizioni

Per facilitare la lettura dell'OEV e renderla più comprensibile, appare innanzitutto utile definire le principali nozioni di base della regolamentazione Schengen, e in particolare le seguenti: visto per soggiorni di breve durata, visto per soggiorni di lunga durata, visto di transito aeroportuale, visto uniforme, visto con validità territoriale limitata.

Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata e il transito aeroportuale

La sezione 2 disciplina ora non solo l'entrata in Svizzera ma anche il transito aeroportuale.

Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata

L'articolo 3 riprende l'articolo 2 dell'OEV vigente, precisandone determinate nozioni. Riguarda esclusivamente le condizioni d'entrata per i soggiorni di breve durata.

Il capoverso 3 dell'articolo 2 attualmente in vigore è abrogato poiché concerne le condizioni d'entrata per i soggiorni di lunga durata.

L'articolo 3 capoverso 3 elenca i mezzi di sussistenza sufficienti per entrare in Svizzera.

L'articolo 3 capoverso 4 lettera a consente (tra l'altro alla SEM) di derogare in casi motivati alle prescrizioni in materia di documenti di viaggio (nuovo art. 7), come già previsto dall'articolo 3 capoverso 4 dell'OEV vigente. In questo modo è possibile autorizzare l'entrata a cittadini di Paesi terzi che non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen³).

Questi visti sono accordati quando l'entrata avviene per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 25 codice dei visti). Il soggiorno ha una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, e dunque viene rilasciato un visto C (cfr. nuovo art. 11 OEV). L'entrata in Svizzera è autorizzata per esempio in caso di malattia grave o decesso di un parente o di una persona di riferimento in Svizzera (motivi umanitari) o in caso di eventi politici o culturali ufficiali in Svizzera come il WEF a Davos (interessi nazionali).

Quale novità, il capoverso 4 lettera b precisa che la SEM può eccezionalmente autorizzare l'entrata per motivi umanitari di persone che sono state oggetto di un'opposizione di uno o più

³ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen prevista dall'articolo 22 del codice dei visti.

Il capoverso 5 precisa che il visto rilasciato a norma del capoverso 4 è un visto di validità territoriale limitata secondo la definizione dell'articolo 2.

Art. 4 Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata

L'articolo 4 stabilisce le condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata. Anche in questo caso si rinvia al codice frontiere Schengen (art. 6 par. 1 lett. a, d ed e).

Capoverso 1

Il capoverso 1 riguarda le condizioni che devono essere in linea di principio soddisfatte in vista dell'entrata per un soggiorno di lunga durata.

Gli stranieri devono essere in possesso di un visto D e adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno previste dalla LStr.

Capoverso 2

La deroga al capoverso 1 prevista nel capoverso 2 permette di autorizzare l'entrata per un soggiorno di lunga durata alle persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.

Questo visto è rilasciato per motivi umanitari e in casi giustificati. Ciò è il caso in particolare se la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata (p. es. cittadini siriani in Libia o persone minacciate e suscettibili di chiedere asilo in Svizzera).

A fronte del soggiorno di lunga durata che si prospetta in questi casi è rilasciato un visto D (cfr. nuovo art. 21 OEV). Il titolare del visto è tenuto a presentare una domanda d'asilo durante il periodo di validità del visto. In caso contrario, allo scadere del visto soggiace alla legge sugli stranieri e deve lasciare la Svizzera, salvo se un altro Cantone regola la sua situazione, per esempio rilasciandogli un permesso di soggiorno. Sono ipotizzabili anche altri casi in cui può essere rilasciato questo visto, per esempio l'accoglienza in Svizzera di rifugiati riconosciuti dall'ACNUR. Queste persone non devono presentare una domanda d'asilo in Svizzera giacché il loro soggiorno è regolamentato conformemente alle norme del reinsediamento (art. 56 cpv. 1 LAsi).

Per questo tipo di visto la SEM disciplina le condizioni materiali d'entrata a livello di istruzioni e decide caso per caso sull'entrata.

In questi casi, il capoverso 2 consente alla SEM di ammettere delle deroghe all'obbligo di presentare un documento di viaggio in presenza di validi motivi (cfr. nuovo art. 7).

Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale

A differenza dell'OEV attuale, l'articolo 5 definisce le condizioni che gli stranieri devono soddisfare per poter transitare da un aeroporto svizzero.

Essi devono tra l'altro disporre di documenti adeguati e, all'occorrenza, di un visto (cfr. art. 10), non essere segnalati nel SIS o nelle banche dati nazionali svizzere e nemmeno essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.

Art. 6 Documento di viaggio

L'articolo 6 riprende con leggere modifiche l'attuale articolo 3.

Capoverso 1

Il capoverso 1 precisa ora che l'articolo in questione si applica indistintamente nei casi di un soggiorno di breve durata, di un soggiorno di lunga durata o di transito aeroportuale.

Capoversi 2 e 3

Questi due capoversi non introducono modifiche sostanziali, ma definiscono in modo più chiaro la nozione di documento di viaggio valido (cpv. 2) e i requisiti affinché quest'ultimo sia riconosciuto dalla SEM (cpv. 3).

Capoverso 4

Il nuovo capoverso 4 corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 3.

Art. 7 Deroche all'obbligo del documento di viaggio

Il nuovo articolo 7 prevede espressamente la possibilità, in determinati casi umanitari giustificati, di rinunciare a esigere un documento di viaggio per l'entrata in Svizzera. Per motivi di trasparenza la deroga è inserita nell'OEV e si applica sia ai soggiorni brevi sia a quelli lunghi (art. 3 cpv. 4 e 4 cpv. 2).

Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

L'articolo 8 riprende l'articolo 4 OEV vigente. Questa disposizione riguardante la liberalizzazione dell'obbligo del visto per soggiorni brevi non contiene cambiamenti fondamentali.

Capoverso 1

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 1 OEV.

Capoverso 2

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con il vigente articolo 4 capoverso 2 OEV.

Il capoverso 2 lettera b è stato invece modificato a causa degli accordi sulla liberalizzazione dei visti conclusi dalla SEM con la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, il Perù, la Tunisia e l'Iran. Tali Paesi devono pertanto essere stralciati dall'elenco poiché rientrano nel campo d'applicazione dell'ultimo periodo della lettera b.

Capoverso 3

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 3 OEV.

Capoverso 4

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con il vigente articolo 4 capoverso 4 OEV.

Il capoverso 4 lettera b di questo articolo è stato invece modificato, prevedendo ora l'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività anche per le persone che operano nel commercio ambulante (ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 2001⁴ sul commercio ambulante), nel giardinaggio o nella paesaggistica.

⁴ RS 943.1

Tale adeguamento assicura la coerenza con l'obbligo di notificazione previsto per queste professioni nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa⁵ (art. 14).

Capoverso 5

Il capoverso 5 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 5 OEV.

Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata

L'articolo 9 riprende l'attuale articolo 5 OEV relativo all'obbligo del visto per soggiorni superiori a 90 giorni.

Capoverso 1

La politica in materia di visti per soggiorni di lunga durata rientra nelle competenze dei singoli Stati Schengen. Il capoverso 1 stabilisce il principio per cui tutti i cittadini di Paesi terzi sono soggetti all'obbligo del visto (visti nazionali di tipo D) per questo genere di soggiorni. Sotto il profilo dei contenuti, questo capoverso è rimasto invariato.

Capoverso 2

Nel capoverso 2 figurano le deroghe all'obbligo del visto di cui al capoverso 1. Queste deroghe si fondano sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e determinati Stati terzi.

I cittadini dei seguenti Stati in nessun caso sono soggetti all'obbligo del visto per l'entrata in Svizzera:

- Andorra
- Brunei
- Città del Vaticano
- Giappone
- Malaysia
- Monaco
- Nuova Zelanda
- San Marino
- Singapore

Sotto il profilo dei contenuti, questo capoverso non ha subito modifiche.

Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale

L'articolo 10 riprende l'attuale articolo 6 sulle disposizioni relative al transito aeroportuale, precisando che i passeggeri sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni stabilite dal nuovo articolo 5 OEV.

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce il principio per cui i passeggeri di aeromobili sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni per il transito aeroportuale di cui al capoverso 5.

⁵ RS 142.201

Capoverso 2

Il capoverso 2, in cui figurano le deroghe al principio sancito nel capoverso 1, corrisponde sostanzialmente ai capoversi 2 e 2^{bis} del vigente articolo 6 OEV.

Quale novità, il capoverso 2 fa riferimento al nuovo allegato 4 dell'OEV, che elenca gli Stati per i quali il DFGP ha introdotto, sulla base dell'articolo 3 paragrafo 2 del codice dei visti, un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito. Questo elenco «nazionale», che include attualmente la Siria e la Turchia, completa l'elenco «comune» (Schengen) nell'allegato IV del codice dei visti.

Capoverso 3

Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l'allegato 4 previo esame approfondito della situazione migratoria.

Capoverso 4

Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 6 capoverso 3 OEV attualmente in vigore.

Sezione 3: Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale

Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata

Il nuovo articolo 11 OEV precisa in quali casi è rilasciato un visto di tipo C (lett. a–b).

I visti C sono rilasciati in caso di soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera (lett. a).

I visti C vengono anche concessi per le entrate per motivi speciali ai sensi del nuovo articolo 3 capoverso 4 OEV (art. 25 del codice dei visti), ad esempio in caso di decesso, degenza ospedaliera, ecc. (lett. b). Si tratta di un visto con validità territoriale limitata (VTL, limitato sul piano territoriale alla Svizzera).

Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti

Capoverso 1

In virtù del nuovo articolo 12, procedure e condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III del codice dei visti, vale a dire dagli articoli 4–36. Ciò corrisponde al vigente articolo 14 lettera b OEV. Le norme nell'OEV volte alla trasposizione di questi articoli (attuale sezione 4) possono dunque essere abrogate.

Secondo gli esperti in materia di visti, un semplice rimando alle disposizioni del codice dei visti è sufficiente e presenta per giunta il vantaggio di semplificare il testo e di facilitare la comprensione della materia. Un tale rimando è possibile poiché queste disposizioni sono direttamente applicabili. Si tratta di un cambiamento di paradigma per quanto concerne la trasposizione del diritto europeo. Questo modo di procedere consentirà inoltre di trasporre più facilmente il codice dei visti attualmente in corso di revisione. Solo in determinate disposizioni particolari sono stati mantenuti alcuni rimandi quando ciò era utile.

Considerato questo rimando generale, l'attuale sezione 4 può essere abrogata (cfr. *Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»* qui di seguito). La nuova sezione 7 dell'OEV concerne peraltro in particolare le competenze delle autorità legate al codice dei visti.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell'articolo 12 prevede che le disposizioni direttamente applicabili del codice dei visti siano completate dagli articoli 13–19 della nuova OEV. Questi articoli disciplinano il rilevamento delle impronte digitali, la dichiarazione di garanzia, l'assicurazione sanitaria di viaggio, altre eventuali garanzie nonché l'emolumento di visto.

Art. 13 Impronte digitali

Questa disposizione stabilisce in quali casi possono essere rilevate le impronte digitali dei richiedenti un visto.

Capoverso 1

Il codice dei visti (art. 13) definisce in quali casi le impronte sono rilevate conformemente al regolamento VIS. In Svizzera, l'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (OVIS)⁶ disciplina la procedura di registrazione nel quadro della procedura del visto. Anche la procedura riguardo alla trasmissione dei dati al C-VIS è retta dall'ordinanza VIS.

Capoverso 2

Le impronte digitali possono essere rilevate non solo per il C-VIS, ma anche per accertare d'identità del richiedente e confrontarle con AFIS (art. 102 cpv. 1 LStr).

Art. 14 Dichiarazione di garanzia

Questo articolo concernente la dichiarazione di garanzia corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 7.

È stata aggiunta una sola precisazione al capoverso 3 lettera b: poiché le carte di legittimazione del DFAE (art. 17 OSOsp⁷) servono anche da titolo di soggiorno, i loro titolari possono farsi garanti alla stessa stregua dei titolari di un permesso di dimora o di domicilio.

Il vigente articolo 7 capoverso 4 è stato abrogato, dato che rinvia al codice dei visti (art. 14 par. 4) che è direttamente applicabile (utilizzo di moduli).

Art. 15 Portata della garanzia

L'articolo 15 riprende l'attuale articolo 8.

Quale novità, la portata della garanzia per un soggiorno di cittadini di Stati terzi si estende a tutto lo spazio Schengen (cpv. 1), e non alla sola Svizzera. La persona che si è fatta garante deve coprire le spese per il sostentamento, per il ritorno o dovute a malattia qualunque sia il luogo all'interno dello spazio Schengen in cui i cittadini di Stati terzi hanno soggiornato. Questa modifica è giustificata dal fatto che la dichiarazione di garanzia supplisce alla mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti, la cui disponibilità costituisce una condizione per l'entrata nello spazio Schengen.

⁶ RS 142.512

⁷ RS 192.121

Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia

L'articolo 16 riprende l'attuale articolo 9 concernente la procedura di dichiarazione di garanzia.

Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio

L'articolo 17 riprende e precisa il vigente articolo 10 OEV sull'assicurazione sanitaria di viaggio.

Il capoverso 1 precisa che l'obbligo di possedere una tale assicurazione vale unicamente per i visti per soggiorni di breve durata.

Il capoverso 2 ribadisce le due sole deroghe all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria di viaggio previste dal codice dei visti (art. 15 par. 6 e 7), ossia per le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata e per i titolari di un passaporto diplomatico.

Il capoverso 3 è stato riformulato per restituire fedelmente il senso dell'articolo 35 paragrafo 3 del codice dei visti (visti rilasciati alle frontiere esterne), che consente agli Stati membri di rilasciare visti alle frontiere esterne anche in assenza di un'assicurazione sanitaria di viaggio. Come la maggior parte degli Stati Schengen, la Svizzera ha finora derogato all'obbligo di possedere una tale assicurazione e intende proseguire su questa strada.

Art. 18 Altre garanzie

Questo articolo riprende senza modifiche l'attuale articolo 12 relativo alle altre garanzie.

Art. 19 Emolumento di visto

Il nuovo articolo 19 riguarda gli emolumenti per il rilascio dei visti. Questa disposizione rinvia all'articolo 16 del codice dei visti e all'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr⁸).

Il costo di un visto per soggiorni di breve durata, fissato dal codice dei visti, ammonta a 60 euro. Nessun cambiamento sostanziale è previsto al riguardo.

Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)

L'articolo 20 corrisponde esattamente all'attuale articolo 15a OEV.

Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»: vecchio art. 11a

L'articolo 11a dedicato ai tipi di visto è abrogato. Diverse definizioni figurano ora nel nuovo articolo 2 e dunque non devono essere ripetute. La nozione di «visto rilasciato alla frontiera» è stata stralciata, dato che si tratta di visti di tipo A o C rilasciati a titolo eccezionale su mandato della SEM e del DFAE. Solo il luogo di emissione cambia.

⁸ RS 142.209

vecchio art. 11b

La ricevibilità di una domanda di visto è regolamentata in modo preciso dagli articoli 19 e 20 del codice dei visti. Poiché in questo caso vale il rimando generale stabilito all'articolo 11, si propone di non ripetere le condizioni già previste nel suddetto codice.

vecchio art. 12

Siccome il codice dei visti (art. 21 e 32) disciplina anche le condizioni per il rilascio o il rifiuto dei visti di tipo A e C, l'attuale articolo 12 OEV è superfluo.

In virtù del capoverso 4 del vecchio articolo 12, la SEM e il DFAE possono rilasciare visti di validità territoriale limitata (VTL). Tale competenza è ora regolamentata negli articoli 34 e 37 della sezione 7.

vecchio art. 13

Questo articolo, concernente la presentazione dei visti, rinvia al codice dei visti⁹ e al regolamento (CE) n. 333/2002¹⁰. Si tratta di una questione puramente formale, che può essere disciplinata a livello di istruzioni della SEM se non addirittura dalle autorità che emettono i visti.

Le modalità di compilazione della vignetta di visto sono peraltro regolamentate all'articolo 27 del codice dei visti.

vecchio art. 13a

L'articolo 13a riguarda il periodo di validità dei visti, retto dagli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice dei visti¹¹. Se il visto è rilasciato per la prima volta, tale periodo non supera i 180 giorni¹², salvo in singoli casi motivati. Un visto per più entrate può essere rilasciato per un periodo di validità massimo di cinque anni. Siccome queste regole sono illustrate con chiarezza nel codice dei visti, si propone di abrogare pure l'articolo 13a.

vecchio art. 13b

L'articolo 13b concerne la proroga del visto, disciplinata dall'articolo 33 del codice dei visti.

Le autorità competenti in questo caso sono le autorità cantonali di migrazione o il DFAE. Tali autorità figurano nella sezione 7 *Autorità competenti* della nuova OEV e pertanto non devono più essere menzionate qui.

vecchio art. 14

L'articolo 14 inerente alla procedura di rilascio del visto può essere abrogato.

Innanzitutto la lettera a, che rinvia articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU **2010** 1205).

¹⁰ R (CE) n. 333/2002 del Consiglio del 18 feb. 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

¹² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU **2013** 2733). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990¹³, non è più necessaria dato che questi articoli sono direttamente applicabili. L'articolo 18, concernente i visti nazionali, prevede che i visti per un soggiorno di oltre tre mesi siano visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare, salvo eccezioni, dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'articolo 25 riguarda invece i titoli di soggiorno e la loro validità quali visti per i cittadini di Stati terzi.

Poiché la lettera b fa riferimento al codice dei visti (art. 4–36) esattamente come il nuovo articolo 12 nella sezione 3 dell'OEV, si può rinunciare a questo rimando.

La lettera c rimanda al codice frontiere Schengen¹⁴: i cittadini di Paesi terzi che soddisfano le condizioni d'ingresso ma non possiedono un visto e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009¹⁵. Si tratta della regolamentazione relativa ai visti rilasciati alla frontiera in casi eccezionali.

La lettera e, che rinvia ad altre disposizioni dell'ordinanza vigente, figura ora nell'articolo 12 della nuova ordinanza.

vecchio art. 15

Questo articolo concerne l'annullamento e la revoca del visto. Poiché tale aspetto è disciplinato dall'articolo 34 del codice dei visti, l'articolo 15 può essere abrogato. Le prerogative delle autorità competenti in materia di visti sono ora regolamentate nella sezione 7 dell'OEV.

vecchio art. 16

L'articolo 16 riguarda lo scopo vincolato. Siccome il suo contenuto non è conforme alla regolamentazione Schengen, in base alla quale solo lo scopo principale è indicato sul visto, ma anche altri scopi accessori sono possibili, tale disposizione è abrogata.

vecchio art. 17

La durata del soggiorno dei detentori di visti Schengen è stabilita dalla definizione stessa di visto per soggiorni di breve durata fornita nel nuovo articolo 2. L'attuale riferimento al codice frontiere Schengen (art. 6 par. 1 e 2) non è necessario dato che la definizione è direttamente applicabile. L'attuale articolo 17 è quindi abrogato.

vecchio art. 18

Il visto di ritorno è un visto finalizzato a un soggiorno di breve o lunga durata.

Nei casi menzionati alle lettere a e b, si tratta di un visto di tipo D per un soggiorno di lunga durata, che rientra nelle competenze dei Cantoni. Anche la fattispecie della lettera c riguarda

¹³ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

¹⁵ Regolamento (CE) n°810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1

un visto di categoria D, rilasciato dalla SEM sulla base dell'articolo 9 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV).

Poiché il visto di ritorno è disciplinato dalle istruzioni della SEM e dall'articolo 9 ODV, l'articolo 18 non è necessario ed è pertanto abrogato.

Ora è l'articolo 21 a sancire che il visto di ritorno è rilasciato sotto forma di un visto D.

Sezione 4: Visto per soggiorni di lunga durata

I visti nazionali sono rilasciati dagli Stati Schengen in vista di un soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e in conformità con l'ordinamento giuridico dei rispettivi Paesi.

Il visto nazionale autorizza il titolare a entrare sul territorio dello Stato di rilascio e a spostarsi liberamente sul territorio degli altri Stati Schengen durante al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sempreché siano soddisfatte le condizioni d'entrata nello spazio Schengen e l'interessato non sia segnalato ai fini della non ammissione nelle basi di dati nazionali degli Stati Schengen sul cui territorio si reca¹⁶.

L'OEV vigente non contiene alcuna disposizione sulla procedura in materia di rilascio di visti nazionali. Tutta la procedura in questione è disciplinata dalle istruzioni della SEM, che riprendono talune disposizioni del codice dei visti.

La nuova sezione 4 colma questa lacuna dell'ordinanza che fonda diritti e doveri nei confronti dei privati.

Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata

Esistono i seguenti tipi di visti nazionali:

- visto di ritorno (rilasciato dalle autorità cantonali di migrazione, dal servizio competente del DFAE, dalla SEM o dalle rappresentanze all'estero, art. 7 ODV);
- visto per un soggiorno soggetto a permesso senza attività lucrativa ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LStr (rilasciato dalle autorità cantonali di migrazione o dal servizio competente del DFAE) o per un soggiorno soggetto a permesso con attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr;
- visto per motivi umanitari giustificati per l'entrata in Svizzera ai sensi del nuovo articolo 4 capoverso 2 OEV;
- sostitutivo in caso di perdita o rinnovo di una carta di soggiorno.

Dopo l'entrata in Svizzera, il titolare di un visto nazionale deve in linea di principio notificarsi all'autorità cantonale di migrazione competente o al servizio competente del DFAE. In seguito ottiene una carta di soggiorno o una tessera di legittimazione (art. 21 lettere a e b).

Per le entrate sulla base dell'articolo 4 capoverso 2, la SEM decide le condizioni d'entrata caso per caso. Durante il periodo di validità del visto, i titolari di un visto rilasciato a questo titolo devono procedere alla notificazione conformemente agli articoli 10 o 11 LStr, ossia devono

¹⁶ Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata; GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.

presentare una domanda d'asilo: altrimenti le persone in questione devono lasciare la Svizzera (art. 21 lett. c).

Art. 22 Competenza territoriale consolare

Capoverso 1

Gli stranieri devono in linea di principio depositare o ritirare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio, che poi registra la domanda in ORBIS. Le domande di visto possono essere depositate in qualsiasi momento.

Capoverso 2

Le autorità cantonali di migrazione possono ammettere deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi, ecc.). Se, a causa di motivi ritenuti sufficientemente validi, uno straniero non è riuscito a depositare la sua domanda di visto presso la rappresentanza all'estero competente per il proprio luogo di domicilio, l'autorità competente in Svizzera può autorizzare l'entrata della persona in questione anche tramite un'altra rappresentanza.

Capoverso 3

Una rappresentanza può accettare una domanda di uno straniero che non risiede nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali quest'ultimo non ha depositato la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio. L'autorità deve segnatamente interrogare la persona sui motivi della sua venuta in Svizzera.

Art. 23 Comparizione personale

Capoverso 1

I richiedenti non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per sottoporre le proprie domande di visto. Al contrario dei visti Schengen (C), non occorre rilevare le impronte digitali.

Capoverso 2

La SEM stabilirà a livello di istruzioni in quali casi è necessaria la comparizione personale contestualmente alla presentazione di una domanda di visto. Una comparizione personale può essere richiesta ad esempio:

- per la verifica delle conoscenze linguistiche delle persone che chiedono di ammesse in Svizzera in vista di una formazione o di un perfezionamento;
- per l'identificazione dei richiedenti in determinati casi;
- su indicazione dell'autorità cantonale di migrazione competente in determinati casi;

Capoverso 3

In caso di domanda di un visto a norma dell'articolo 4 capoverso 2 OEV il richiedente è tenuto a presentarsi di persona.

Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata

La SEM stabilisce a livello di istruzioni quali sono i documenti da allegare alla domanda. Conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LStr, l'autorità federale competente incarica le rappresentanze svizzere all'estero di procedere al rilascio del visto. Contestualmente al suo potere discrezionale l'autorità può esigere dal richiedente gli attestati e documenti giustificativi da allegare alla domanda, anche nel caso di un visto per un soggiorno lungo. In linea di principio vanno forniti i seguenti documenti:

- il modulo nazionale di domanda di visto in tre copie (lett. a; sono ammesse fotocopie di buona qualità);
- due fotografie recenti (lett. b; i relativi requisiti sono stabiliti nell'allegato 11 del Manuale dei visti I); la SEM ha deciso di applicare gli stessi requisiti utilizzati per il visto Schengen.
- due copie delle pagine contenenti dati personali di un documento di viaggio riconosciuto, valido e autentico (lett. c);
- altri documenti in relazione al soggiorno autorizzato richiesti dall'autorità competente (lett. d; p. es. documenti inerenti a una formazione o a un perfezionamento).

Il modulo di domanda deve essere compilato e firmato dal richiedente.

Art. 25 Emolumento di visto

L'articolo 25 rinvia all'ordinanza sugli emolumenti LStr applicabile. L'emolumento per un visto nazionale ammonta a EUR 60 (cfr. art. 12 OEmol-LStr¹⁷).

Non possono essere prelevate spese di porto, poiché esse sono già comprese nell'emolumento di visto (art. 6 dell'ordinanza generale sugli emolumenti¹⁸).

Art. 26 Impronte digitali

Capoverso 1

In linea di principio, le impronte digitali dei richiedenti un visto nazionale non sono rilevate.

Capoverso 2

È possibile rilevare le impronte digitali allo scopo di accertare e assicurare l'identità di una persona straniera e di confrontarle con AFIS, se la persona in questione:

- certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falsificato o falso;
- è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito;
- rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
- presenta documenti giustificativi falsi, falsificati o ottenuti in modo illecito (p. es. inviti, estratti bancari, contratti di lavoro ecc.);
- dà adito in altro modo a dubbi fondati in merito alla sua identità.

¹⁷ RS 142.209

¹⁸ RS 172.041.1

Il confronto delle impronte digitali deve essere proporzionale e non può essere effettuato soltanto in base alla cittadinanza o al luogo di provenienza della persona straniera.

Le impronte digitali sono registrate in AFIS (art. 8 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica¹⁹) e cancellate dopo due anni (art. 87 cpv. 2 OASA).

Capoverso 3

In caso di richiesta di un visto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OEV, nel quadro dell'accertamento dell'identità è necessario in ogni caso un rilevamento dattiloscopico.

Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata

Capoverso 1

Il periodo di validità dei visti nazionali è in linea di principio pari a 90 giorni, conformemente alla prassi attuale.

Capoverso 2

In determinati casi, la SEM può rilasciare un visto D con un periodo di validità superiore a 90 giorni in un arco di tempo di un anno.

In base all'articolo 12 capoverso 1 OASA²⁰, gli stranieri che hanno beneficiato di un'autorizzazione d'entrata per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi non devono ad esempio notificarsi (art. 19 cpv. 4 OASA). In questi casi pertanto l'autorità competente in materia di migrazione non rilascia un permesso di breve durata, ma abilita la rappresentanza a rilasciare un visto corrispondente con un arco temporale di un anno.

Articoli già abrogati:

vecchio art. 19

Il vecchio articolo 19 è stato abrogato il 1° ottobre 2012.

vecchio art. 24

L'articolo 24 riguardava l'entrata legale in Svizzera. Siccome tale aspetto è già disciplinato dall'articolo 5 capoverso 1 (e dall'art. 17) LStr e dal vigente articolo 2 capoverso 1 OEV, questa disposizione è stata abrogata il 1° ottobre 2012.

¹⁹ RS 361.3

²⁰ RS 142.201

Sezione 5: Procedura alla frontiera

In Svizzera soltanto gli aerodromi in cui si entra ed esce dallo spazio Schengen sono frontiere esterne ai sensi dell'acquis di Schengen²¹. Presso queste frontiere esterne si procede a un controllo sistematico delle persone secondo le disposizioni del codice frontiere Schengen. Poiché tali disposizioni sono direttamente applicabili, la loro trasposizione nel diritto svizzero non è necessaria.

Art. 28 Attraversamento della frontiera

L'articolo 28 corrisponde al vigente articolo 20 OEV, che rinvia al codice frontiere Schengen. Esso non subisce modifiche materiali.

Art. 29 Frontiere esterne Schengen

L'articolo 29 corrisponde al vigente articolo 21 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne

L'articolo 30 corrisponde all'attuale articolo 22 OEV, in base al quale la Svizzera ha la possibilità, in caso di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, di ripristinare temporaneamente i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne.

Art. 31 Competenza per il controllo delle persone

L'articolo 31 corrisponde al vigente articolo 23 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo

La sezione 6 dell'OEV disciplina l'obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese che trasportano passeggeri per via aerea. Tali imprese devono adottare tutti i provvedimenti necessari per accertarsi di trasportare unicamente persone munite dei necessari documenti di viaggio. Sono parimenti tenute, su richiesta delle autorità, a ricondurre le persone cui è stata negata l'entrata nello Stato di provenienza o a trasportarle in un altro Stato in cui l'entrata può avvenire legalmente. Questa sezione non subisce modifiche materiali.

Art. 32 Portata dell'obbligo di diligenza

L'articolo 32 corrisponde al vigente articolo 25 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 33 Modalità di cooperazione

L'articolo 33 corrisponde al vigente articolo 26 OEV e non subisce modifiche materiali.

²¹ In singoli casi, anche un aeroporto non doganale può divenire frontiera esterna di Schengen quando a titolo eccezionale vi atterrano o vi decollano aerei in provenienza da o a destinazione di Stati non facenti parte dello spazio Schengen.

Sezione 7: Autorità competenti

I Cantoni sono competenti per l'entrata in vista di soggiorni soggetti a permesso (art. 10 LStr). Negli altri casi, il Consiglio federale ripartisce la competenza per l'entrata tra il DFAE e la SEM, i quali possono delegare delle competenze alle rappresentanze all'estero e ai posti di confine.

Art. 34 SEM

Capoverso 1

Questo articolo, che riprende l'attuale articolo 27 OEV, conferisce alla SEM la competenza generale in materia di entrata in Svizzera, fatte salve le competenze del DFAE e dei Cantoni.

Alla SEM spetta il rilascio di visti per soggiorni di breve durata esenti da permesso, mentre il DFAE o l'autorità cantonale di migrazione sono competenti per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata soggetti a permesso.

Capoverso 2

La SEM è competente per il rilascio di visti secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEV.

Capoverso 3

La SEM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, e specialmente per le mansioni elencate alle lettere a-e.

Questo capoverso e le lettere a, c, d ed e corrispondono al vigente articolo 27 capoversi 2-4 OEV, mentre la lettera b è nuova e concretizza l'articolo 121 LStr. In virtù dell'articolo 121 LStr, la SEM impartisce le istruzioni alle autorità e servizi competenti in materia di ritiro di documenti di viaggio, documenti d'identità falsi o falsificati e dei documenti autentici per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo. Siccome la SEM può ritirare un documento di viaggio, logicamente dev'essere abilitata anche a ritirare, se del caso, i documenti giustificativi falsi o falsificati. Peraltro questi documenti sono elementi importanti per la decisione in materia di visto e hanno valenza probatoria.

Art. 35 Rappresentanze all'estero

Sotto il profilo dei contenuti, l'articolo 35 corrisponde al vigente articolo 28 OEV.

Le rappresentanze svizzere all'estero non dispongono di competenze primarie; rilasciano i visti Schengen e nazionali su incarico della SEM, del DFAE e dei Cantoni (art. 6 cpv. 1 LStr), conformemente alle istruzioni della SEM e del DFAE.

Tutti i dettagli sono disciplinati nelle istruzioni della SEM e del DFAE in materia di visti.

Art. 36 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne

L'articolo 36 riprende l'attuale articolo 29 OEV. Gli articoli e i capoversi dell'OEV che corrispondono ad articoli del codice dei visti direttamente applicabili sono stati stralciati.

Il rilascio di visti chiesti alle frontiere esterne è retto dagli articoli 34-36 e dall'allegato XI del codice dei visti. Tali articoli sono direttamente applicabili.

Il rilascio, l'annullamento e la revoca di visti sono disciplinati nell'articolo 34 del codice dei visti, anch'esso direttamente applicabile.

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alla frontiera esterna non hanno competenze primarie; rilasciano i visti Schengen e nazionali su incarico della SEM, del DFAE e dei Cantoni, conformemente alle istruzioni della SEM e del DFAE. Rilasciano un visto a cittadini di Stati terzi, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a. i cittadini in questione sono in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che li autorizzano ad attraversare la frontiera;
- b. possono giustificare i motivi del proprio viaggio e dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti;
- c. non sono segnalati nel SIS o in una banca dati nazionale ai fini della non ammissione, non sono stati condannati all'espulsione e non sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen;
- d. possono dimostrare di non aver avuto modo di chiedere un visto anticipatamente, in particolare per mancanza di tempo;
- e. presentano documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso oppure che l'entrata deriva da un caso di forza maggiore;
- f. il loro ritorno verso il proprio Stato di origine o il transito verso un Paese terzo è garantito;
- g. non appartengono a una categoria di persona per la quale è obbligatorio procedere a una consultazione prima del rilascio di un visto (cfr. allegato 16 Manuale dei visti I).

Art. 37 DFAE

Finora le competenze del DFAE erano disciplinate nell'articolo 30 OEV.

Quale novità, nel capoverso 2 si precisa anche che il DFAE è competente per le proroghe dei visti di tipo C e A per le persone menzionate nel capoverso 1.

Il capoverso 3 disciplina la competenza del DFAE di emanare le istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio campo d'attività.

Art. 38 Autorità cantonali di migrazione

Capoverso 1

L'OEV vigente contiene un riferimento alle competenze cantonali in materia di visto nell'articolo concernente le competenze della SEM (attuale art. 27 cpv. 1). Per maggiore chiarezza, si propone pertanto di introdurre nella nuova ordinanza un articolo specifico per i Cantoni, come è già il caso per la SEM, il DFAE e le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne. La norma riguarda sia i soggiorni di breve durata sia quelli lunghi.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che ai Cantoni spetta la competenza di prorogare i visti per soggiorni di breve durata in nome della SEM o del DFAE.

Art. 39 Sorveglianza

L'articolo 39 corrisponde al vigente articolo 31 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Questa sezione, che disciplina la collaborazione tra le diverse autorità nella procedura di rilascio del visto, non subisce modifiche materiali.

Art. 40 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

L'articolo 40 corrisponde al vigente articolo 32 OEV e non subisce modifiche materiali.

Il capoverso 2 rimanda alla procedura di consultazione secondo l'acquis di Schengen (art. 22 codice dei visti). Tale procedura è necessaria dato che un visto Schengen o nazionale autorizza il suo titolare a viaggiare in tutto lo spazio Schengen.

Art. 41 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

L'articolo 41 riguarda la possibilità per gli Stati Schengen di farsi rappresentare all'estero nella procedura di rilascio del visto. Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 33 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 42 Collaborazione consolare *in loco*

L'articolo 42 corrisponde al vigente articolo 34 OEV e non subisce modifiche materiali. La collaborazione consolare *in loco* consiste in sostanza nel coordinamento delle prassi delle diverse rappresentanze all'estero.

Art. 43 Collaborazione fra le autorità svizzere

L'articolo 43 corrisponde al vigente articolo 35 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 9: Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti

Art. 44 Controllo di frontiera automatizzato

L'articolo 44 corrisponde al vigente articolo 36 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 45 Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato

L'articolo 45 corrisponde al vigente articolo 37 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 46 Carta per partecipanti

L'articolo 46 corrisponde al vigente articolo 38 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 47 Sistema d'informazione

L'articolo 47 corrisponde al vigente articolo 39 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 48 Comunicazione di dati

L'articolo 48 corrisponde al vigente articolo 40 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 49 Responsabilità e cancellazione dei dati

L'articolo 49 corrisponde al vigente articolo 41 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 50 Diritti degli interessati

L'articolo 50 corrisponde al vigente articolo 42 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 51 Sicurezza dei dati

L'articolo 51 corrisponde al vigente articolo 43 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 52 Statistica e analisi dei dati

L'articolo 52 corrisponde al vigente articolo 44 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Questa sezione, che disciplina la procedura per la sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto con sistemi tecnici di riconoscimento, non subisce modifiche materiali.

Art. 53 Sistema di riconoscimento facciale

L'articolo 53 corrisponde al vigente articolo 45 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 54 Dati contenuti nel sistema

L'articolo 54 corrisponde al vigente articolo 46 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 55 Condizioni per il rilevamento dei dati

L'articolo 55 corrisponde al vigente articolo 47 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 56 Condizioni per interrogare il sistema

L'articolo 56 corrisponde al vigente articolo 48 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 57 Procedura per interrogare il sistema

L'articolo 57 corrisponde al vigente articolo 49 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 58 Comunicazione dei dati ad altri enti

L'articolo 58 corrisponde al vigente articolo 50 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 59 Cancellazione dei dati

L'articolo 59 corrisponde al vigente articolo 51 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 60 Responsabilità

L'articolo 60 corrisponde al vigente articolo 52 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 61 Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi

L'articolo 61 corrisponde al vigente articolo 53 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 11: Consulenti in materia di documenti

Le disposizioni non hanno subito modifiche materiali.

Art. 62 Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti

L'articolo 62 corrisponde al vigente articolo 53a OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 63 Collaborazione

L'articolo 63 corrisponde al vigente articolo 53b OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 64 Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

L'articolo 64 corrisponde al vigente articolo 53c OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 65 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti

L'articolo 65 corrisponde al vigente articolo 53d OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 12: Rifiuto d'entrata e rimedi giuridici

L'attuale articolo 54 è sostituito da due nuovi articoli, in modo da distinguere chiaramente le regole applicabili ai soggiorni di breve durata e al transito aeroportuale (nuovo art. 66) da quelle relative ai soggiorni di lunga durata (art. 67).

Art. 66 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale

L'articolo 66 corrisponde al vigente articolo 54 OEV e subisce modifiche di natura puramente formale.

Capoverso 1

Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale, emanate a nome della SEM o del DFAE, e le relative motivazioni sono comunicate ai richiedenti dall'ambasciata mediante il modulo standard di cui all'allegato VI del codice dei visti.

In virtù dell'applicabilità diretta del codice dei visti e del conseguente stralcio dei vigenti articoli 12, 15 e 29 OEV, sono anche stati eliminati i rimandi a tali articoli. Sotto il profilo materiale il capoverso è però rimasto immutato. I rimedi giuridici contro le decisioni inerenti i visti di transito aeroportuali sono ora menzionati in questo capoverso.

Contro queste decisioni può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni alla SEM. Contro le decisioni su opposizione può essere fatto ricorso scritto entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale (art. 6 cpv. 2^{bis} LStr). Ciò corrisponde alla prassi attuale e viene ora anche precisato nell'OEV.

Capoverso 2

Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, la SEM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 65 capoverso 2 LStr. Il capoverso 3 corrisponde sotto il profilo materiale al capoverso 2 dell'articolo 54 dell'OEV vigente.

Capoverso 3

Contro le decisioni cantonali ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1, ove si tratti di soggiorni di breve durata sono aperte le vie di ricorso cantonali. Ciò corrisponde alla prassi odierna. Lo stesso vale per il soggiorno di lunga durata (cfr. art. 67 cpv. 1).

Art. 67 Soggiorno di lunga durata

Capoverso 1

Il capoverso 1 riguarda i rimedi giuridici cantonali in relazione al rilascio di visti soggetti a permesso. Se l'autorità cantonale di migrazione nega l'autorizzazione d'entrata e di conseguenza il rilascio di un visto nazionale, la procedura di ricorso è retta dal diritto procedurale cantonale.

Il capoverso 1 corrisponde al vigente capoverso 3 dell'articolo 54 OEV e non subisce modifiche materiali.

Capoverso 2

I visti rilasciati a norma dell'articolo 4 capoverso 2 OEV sono rifiutati dalle rappresentanze a nome della SEM. Si tratta di una decisione che concerne principalmente il rilascio di un visto in previsione del deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, ossia per un soggiorno non sottostante a permesso ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LStr. Se questo tipo di visto viene rifiutato, una decisione è notificata mediante un modulo ad hoc come previsto dalla legge. Il modulo non corrisponde a quello previsto dal codice dei visti, il quale contempla infatti motivi di rifiuto connessi al rilascio di un visto C Schengen nonché a una particolare forma.

Come nel caso del rifiuto di un visto per soggiorni di breve durata non sottostante a permesso, anche per il rifiuto di visti rilasciati a norma dell'articolo 4 capoverso 2 OEV si applica l'articolo 6 capoverso 2^{bis} LStr.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 68 Diritto previgente: abrogazione

L'OEV attualmente in vigore è abrogata e sostituita dalla presente revisione totale.

Art. 69 Disposizioni transitorie

Questo articolo disciplina il diritto applicabile ai casi in pendenza al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

Art. 70 Entrata in vigore

La revisione totale dell'OEV entra in vigore verosimilmente il 1° settembre 2018.

3. Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

La revisione non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni.

4. Aspetti giuridici

4.1. Compatibilità con gli impegni internazionali

Le modifiche apportate all'ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale.

4.2. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche proposte sono conformi all'acquis di Schengen e di Dublino e ai rispettivi sviluppi.

Nella sua sentenza del 7 marzo 2017 (C-638/16)²², la CGUE ha stabilito che il codice dei visti disciplina *unicamente i soggiorni di breve durata*, vale a dire di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale codice pertanto non può fungere da base legale per un'entrata volta alla presentazione di una domanda di asilo nel Paese ospitante. In un caso del genere, la presentazione della domanda è finalizzata a un soggiorno di lunga durata. A causa di questa giurisprudenza, la Svizzera nell'ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata. Occorre dunque una base legale nazionale per regolamentare l'entrata (con un visto D). Questa aggiunta all'OEV non modifica i presupposti materiali e la prassi nella valutazione delle domande per i visti umanitari.

La CGUE ha inoltre constatato che il legislatore dell'UE non ha finora adottato alcun atto in base al quale gli Stati Schengen possono/devono, per motivi umanitari, rilasciare visti per soggiorni di lunga durata a cittadini di Paesi terzi. La questione deve quindi essere disciplinata a livello di diritto nazionale.

In linea di principio, i tribunali e le autorità svizzere sono autonomi per quanto concerne l'applicazione e l'interpretazione dell'acquis di Schengen: l'interpretazione della CGUE non ha pertanto carattere vincolante. In base all'articolo 8 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²³, le Parti contraenti mirano però un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di Schengen.

A causa della già citata sentenza della CGUE, la Svizzera nell'ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata e rilasciare a tale scopo un visto C. Occorre una base legale nazionale per disciplinare l'entrata (con un visto D).

²² <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIn-dex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=215181>

²³ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), RS **0.362.31**

Pertanto nell'OEV sono state inserite le seguenti disposizioni: articolo 4 capoverso 2, articolo 21 lettera c e articolo 67 capoverso 2. In questo modo la Svizzera adempie alle indicazioni della CGUE in materia di visti umanitari.